

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 38-6666

DPR 20 marzo 2009, n. 81, DPR 20 marzo 2009, n. 89, D.C.R. n. 244-42126 del 8 novembre 2017. Istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali per l'anno scolastico 2018/2019. Approvazione modalita' e termini di presentazione delle richieste da parte dei Comuni sede di scuola dell'infanzia statale.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- la Regione Piemonte programma l'istituzione di nuove sezioni dell'infanzia nell'ambito delle competenze in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica;
- il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 244-42126 del 8 novembre 2017 che ha individuato -tra l'altro- indirizzi e criteri per l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali per l'anno scolastico (di seguito a.s.) 2018/2019, ha precisato che si definiscono "nuove sezioni":
 - a) le sezioni aggiuntive (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) presso punti di erogazione del servizio di scuole dell'infanzia statale già funzionanti;
 - b) le sezioni (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) presso nuovi punti di erogazione del servizio autorizzati nell'ambito del dimensionamento scolastico;
 - c) il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

Dato atto che la deliberazione sopra citata ha previsto che:

- la programmazione delle nuove sezioni viene attuata dalla Regione sulla base delle richieste dei comuni sede di scuola dell'infanzia statale, a seguito di segnalazione da parte dell'istituzione autonoma;
- all'atto della richiesta, ed ai fini dell'ammissibilità e della valutazione della stessa da parte della Regione, i comuni dovranno:
 - indicare il numero e la tipologia di nuova sezione richiesta;
 - indicare analiticamente le motivazioni della richiesta secondo i criteri di contesto, sostenibilità, efficacia indicati al punto "Punti di erogazione del servizio" della stessa deliberazione;
 - assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia;
 - garantire la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l'avvio dell'a.s. 2018/2019 presso l'edificio sede della scuola dell'infanzia;
 - garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente, o comunque in tempo utile all'avvio dell'a.s. 2018/19.
- ai fini della programmazione, sono definite le seguenti priorità di intervento:
 1. istituzione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico (di norma sarà autorizzato un numero corrispondente a quello del plesso soppresso) presso punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2018/19;
 2. istituzione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già funzionanti;
 3. completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni scolastici precedenti;
- la Giunta Regionale è delegata ad attivare consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

Dato atto, altresì, che la sopra citata deliberazione ha stabilito che:

- la Giunta Regionale approva, per ciascuna priorità di intervento, l'elenco delle richieste pervenute per ciascuna Provincia e Comune in ordine alfabetico, indicando per ognuna di esse le motivazioni della richiesta, la situazione edilizia e l'eventuale ubicazione in territori svantaggiati in quanto montani o in situazione di alta o media marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104, al fine di evidenziare le situazioni di svantaggio meritevoli di particolare attenzione;
- gli elenchi di cui sopra sono trasmessi all'U.S.R. con validità per il solo a.s. 2018/19. L'inserimento negli elenchi non presuppone l'automatica attivazione delle nuove sezioni richieste, che sarà eventualmente attuata dall'U.S.R. per il Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili, per l'a.s. 2018/19, anche ai sensi degli artt. 68, 69 e 95 della L. n. 107/2015.

Dato atto, infine, che il provvedimento di cui sopra demanda alla Giunta Regionale:

- la definizione dei termini e modalità di presentazione, da parte dei Comuni, delle richieste riferite alla programmazione relativa a nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali, successivamente alla scadenza per le iscrizioni all'a.s. 2018/19;
- l'approvazione dell'elenco degli istituti autonomi e delle scuole ammissibili e non ammissibili, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni.

Premesso, inoltre, che in merito ai nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale istituiti con D.G.R. n. 105-6297 del 22.12.2017, di approvazione del Piano Regionale di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Piemonte per l'a.s. 2018/19:

- l'U.S.R. per il Piemonte, ai sensi del Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. n. 36-1689 del 6.7.2015 e sottoscritto in data 24.9.2015 tra Regione Piemonte, U.S.R. per il Piemonte Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino, attiva automaticamente le sezioni presso ciascuno dei punti di erogazione individuati nel Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico per il Comune di Torino, prioritariamente nell'ambito dell'assegnazione dell'organico di diritto mediante accantonamento prima delle assegnazioni agli ambiti provinciali, e - qualora la disponibilità di tale organico non fosse sufficiente - l'accantonamento sarà effettuato nell'ambito dell'assegnazione dell'organico di fatto, prima delle assegnazioni agli ambiti provinciali;
- i restanti comuni presso cui sono stati autorizzati nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale a seguito di chiusura di scuola dell'infanzia paritaria devono, invece, presentare richiesta di istituzione di nuove sezioni ai fini della loro eventuale attivazione per l'a.s. 2018/19.

Viste le circolari del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito M.I.U.R.):

- n. 14659 del 13 novembre 2017, che ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado per l'a.s. 2018/19, ed ha definito il 6 febbraio 2018 quale termine ultimo per la presentazione della richiesta di iscrizione da parte delle famiglie;
- prot. n. 314 del 8.2.2018, che segnala adempimenti e calendario delle attività per la gestione e la verifica delle iscrizioni per l'a.s. 2018/19 da parte delle istituzioni scolastiche, ed ha definito il 18 marzo 2018 quale termine per il completamento della prima fase di tali attività.

Tenuto conto che la circolare del M.I.U.R. n. 14659 del 13 novembre 2017, sopra citata, riporta, in particolare:

- in merito agli adempimenti delle istituzioni scolastiche:
 - "...Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle

risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti ...”;

- “...Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie...”;
- in merito alle iscrizioni in eccedenza:
 - “In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni....”;
- in merito alle iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia:
 - “...Devono essere attivate, da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta... ”.

Visto il Decreto del Direttore dell’U.S.R. per il Piemonte prot. n. 1248 del 23.2.2016 che, in osservanza all’art. 1 commi 66 e 68 della L. 107/2015, definisce 26 ambiti territoriali in cui verrà articolato, a partire dall’a.s. 2016/17, il ruolo regionale del personale docente.

Ritenuto, in attuazione della sopra citata D.C.R. n. 244-42126 del 8 novembre 2017, di procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni, al fine della programmazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale per l’a.s. 2018/19.

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento “Criteri per la presentazione delle richieste di istituzione di nuove sezioni dell’infanzia statali per l’a.s. 2018/19”, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, infine, di demandare al competente Settore regionale Politiche dell’istruzione l’approvazione dell’avviso e della modulistica per la presentazione delle richieste inerenti alla programmazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale, nonché tutti i connessi adempimenti, e l’adozione di ogni altro atto necessario all’attuazione della presente Deliberazione.

Visti:

- il D.Lgs. del 30.3.2001 n. 165 e s.m.i “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la l.r. n. 23 del 28.7.2008. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- la l.r. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- la l.r. n. 28 del 28.12.2007 e s.m.i. “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione della D.C.R. n. 244-42126 del 8 novembre 2017, il documento “Criteri per la presentazione delle richieste di istituzione di nuove sezioni dell’infanzia statali per l’a.s. 2018/19”, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al competente Settore regionale Politiche dell’istruzione l’approvazione dell’avviso e della modulistica per la presentazione delle richieste inerenti alla programmazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale, nonché tutti i connessi adempimenti, e l’adozione di ogni altro atto necessario all’attuazione della presente Deliberazione;
- che con successiva Deliberazione, da assumersi entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, la Giunta Regionale approva, per ciascuna priorità di intervento indicata in premessa, l’elenco delle richieste pervenute per ciascuna Provincia e Comune in ordine alfabetico, indicando per ognuna di esse le motivazioni della richiesta, la situazione edilizia e l’eventuale ubicazione in territori svantaggiati in quanto montani o in situazione di alta o media marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104, al fine di evidenziare le situazioni di svantaggio meritevoli di particolare attenzione.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISTITUZIONE DI NUOVE SEZIONI DELL'INFANZIA STATALI PER L'A.S. 2018/19

1. Obiettivi

La Regione Piemonte (di seguito Regione) programma l'istituzione di nuove scuole e nuove sezioni dell'infanzia statale nell'ambito delle competenze in materia di revisione e dimensionamento della rete scolastica statale.

Con il Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico (di seguito a.s.) 2018/19, relativo alle istituzioni scolastiche di I e II ciclo del Piemonte, approvato con D.G.R. n. 105-6297 del 22.12.2017, la Regione ha programmato:

- l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia statale;
- il mantenimento dei punti erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale già funzionanti, in deroga e secondo i parametri previsti al paragrafo "Punti di erogazione del servizio" della D.C.R. n. 244-42126 dell'8.11.2017, in quanto ubicati in comuni montani o nei comuni marginali di cui alla D.G.C. n. 1-10104 del 21.11.2008.

La programmazione regionale delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale (di seguito nuove sezioni), pertanto, completa le azioni volte a definire la rete scolastica per l'a.s. 2018/19 tenendo conto delle esigenze socio economiche dei territori.

La richiesta di nuove sezioni scaturisce da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze.

Le istituzioni scolastiche, dopo aver raccolto le iscrizioni secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (di seguito MIUR) n. 14659 del 13.11.2017, nell'ambito della propria autonomia, possono segnalare ai comuni l'eventuale necessità di attivare nuove sezioni al fine di accogliere gli alunni in lista d'attesa, tenuto conto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009 in merito alla formazioni delle classi e di quanto previsto dalla L. n. 119/2017 .

I comuni, tenuto conto dei piani di utilizzo, delle condizioni e delle caratteristiche degli edifici scolastici, nonché dell'andamento demografico del bacino d'utenza, possono manifestare l'interesse all'istituzione di nuove sezioni nell'ambito della programmazione regionale definita dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 244-42126 del 8.11.2017, di approvazione dell'atto di indirizzo relativo alla definizione della rete scolastica e all'offerta formativa per l'a.s. 2018/19.

Pertanto, in attuazione degli indirizzi definiti dalla citata D.C.R. n. 244-42126 del 8.11.2017, occorre disciplinare le modalità di presentazione delle richieste inerenti la programmazione relativa a nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale per l'a.s. 2018/19.

L'inserimento nella programmazione regionale non comporta l'automatica attivazione delle nuove sezioni. La loro effettiva attivazione è effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.) per il Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili per l'a.s. 2018/19, anche ai sensi degli artt. 68, 69 e 95 della L. n. 107/2015.

2. Principali riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", che indica all'art. 137 che restano allo Stato le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche, mentre all'art. 138 delega alle Regioni le funzioni in materia di programmazione e gestione del sistema scolastico dell'istruzione nei limiti delle risorse umane e finanziarie.
- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle

risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 che regola l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 che ha dichiarato illegittimi i commi 4 e 6 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 89/2009 ed ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni dell'infanzia.
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che prevede, tra l'altro, nuove modalità di assegnazione dell'organico alle istituzioni scolastiche autonome a partire dall'a.s. 2016/17.
- Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Legge del 31 luglio 2017 n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci".

3. Definizioni

Si definiscono "nuove sezioni"

- a) le sezioni aggiuntive (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale già funzionanti;
- b) le sezioni (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale autorizzati nell'ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico, approvato con D.G.R. n. 105-6297 del 22.12.2017;
- c) il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto di scuola dell'infanzia statale, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

Si definisce "punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale" la scuola dell'infanzia statale individuata da specifico codice meccanografico del MIUR, coerente con tale grado scolastico.

Si definisce "lista d'attesa" l'elenco delle richieste di iscrizione per l'a.s. 2018/19 che risultano in eccedenza presso un punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale.

Si definisce "bacino d'utenza" la zona del comune che presenta richiesta, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico, da cui provengono abitualmente ed con un flusso significativo i bambini che frequentano il punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale oggetto della richiesta di nuova sezione.

Si definisce "richiesta" la documentazione finalizzata a manifestare l'interesse all'istituzione di una nuova sezione inviata alla Regione Piemonte dal Comune sede del punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia sulla base della segnalazione del Dirigente Scolastico.

Si definisce "segnalazione" la comunicazione formalmente inviata al Comune dal Dirigente scolastico dell'Istituzione Autonoma cui afferisce il punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale relativa all'eventuale necessità di attivare nuove sezioni al fine di accogliere gli alunni in lista d'attesa, tenuto conto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009 in merito alla formazione delle classi e di quanto previsto dalla L. n. 119/2017.

4. Soggetti che possono presentare richiesta

La richiesta di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale deve essere presentata dal legale rappresentante del comune sede della scuola dell'infanzia statale.

5. Condizioni ammissibilità

La richiesta deve essere avanzata dal Comune a seguito di segnalazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto autonomo cui la scuola dell'infanzia afferisce.

La richiesta deve riferirsi:

1. a sezioni aggiuntive (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale già funzionanti;
2. a sezioni (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell'infanzia statale autorizzati nell'ambito del Piano Regionale di revisione del dimensionamento scolastico, approvato con D.G.R. n. 105-6297 del 22.12.2017;
3. al completamento orario delle sezioni a tempo ridotto di scuola dell'infanzia statale, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

La richiesta deve essere presentata secondo le modalità indicate ai successivi punti 6 e 7.

Ciascuna richiesta è formata da:

- a) Modulo riepilogativo di manifestazione di interesse (di seguito modulo), il cui schema è approvato contestualmente all'Avviso dalla Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche dell'Istruzione;
- b) Deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi antecedentemente alla data di presentazione della richiesta, che:
 - b.1. richiama la segnalazione inviata al Comune da parte del Dirigente Scolastico dell'istituzione autonoma di riferimento, inerente l'attivazione di nuova sezione al fine di accogliere gli eventuali alunni in lista d'attesa, tenuto conto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009 in merito alla formazioni delle classi e delle indicazioni e di quanto previsto dalla L. n. 119/2017;
 - b.2. approva, sulla base di tale segnalazione:
 - a.I. il numero e tipologia di nuova sezione richiesta presso il punto di erogazione del servizio individuato;
 - a.II. le motivazioni della richiesta, indicate analiticamente secondo i criteri di contesto, sostenibilità, efficacia in analogia a quanto indicato al paragrafo "Punti di erogazione del servizio" di cui alla D.C.R. n. 244-42126 dell'8.11.2017;
 - b.3. impegna il Comune ad assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia;
 - b.4. garantisce la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro il 1.9.2018, data di avvio dell'a.s. 2018/2019, facenti capo al punto di erogazione di scuola dell'infanzia statale attivo o individuato nell'ambito del Piano Regionale di dimensionamento per l'a.s. 2018/19 approvato con D.G.R. n. 105-6297 del 22.12.2017;
 - b.5. garantisce la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente, alla data della richiesta o comunque in tempo utile entro il 1.9.2018, data di avvio dell'a.s. 2018/19;
- c) eventuale documentazione obbligatoria, in coerenza con la situazione dell'utenza, dell'edificio scolastico e di gestione del servizio indicati al precedente punto b).

Tutta la documentazione indicata alle precedenti lettere a), b) e c) deve essere inviata congiuntamente. Non saranno ritenute ricevibili eventuali successive integrazioni. La Deliberazione di Giunta Comunale non può essere integrata o sostituita con analogo atto successivamente all'invio della richiesta.

6. Modalità di presentazione della richiesta

Deve essere presentata una richiesta per ciascun punto di erogazione del servizio.

Il modulo di cui punto 5 lettera a) deve essere predisposto, a pena di inammissibilità, in formato nativo digitale, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. (CAD) e sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante del Comune sede di scuola dell'infanzia.

La documentazione indicata al precedente punto 5 lettere b) e c) deve essere prodotta, a pena di inammissibilità, quale copia informatica in formato non modificabile ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 23bis comma 2 del CAD.

Ciascuna richiesta deve essere inviata, con un unico messaggio, da parte del Comune sede di scuola dell'infanzia statale, via posta elettronica certificata (PEC).

7. Termini di presentazione della richiesta

La richiesta deve essere inviata, secondo le modalità indicate al precedente punto 6, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (di seguito BUR) fino alle ore 23,59 del 24.4.2018.

8. Criteri di valutazione

Secondo quanto stabilito con D.C.R. n. 244-42126 del 8.11.2017, la Regione valuterà ai fini della programmazione le richieste presentate dai Comuni, ed ammissibili, secondo le seguenti priorità di intervento:

- 1) istituzione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico (di norma sarà autorizzato un numero corrispondente a quello del plesso soppresso), presso punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/19;
- 2) istituzione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già funzionanti;
- 3) completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni scolastici precedenti.

La Giunta Regionale attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

9. Cause di non ricevibilità e non ammissibilità

- a) Saranno ritenute non ricevibili, e non saranno conseguentemente inserite nella programmazione regionale per l'a.s. 2018/19, le richieste di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia:
 - a.1 non inviate via posta elettronica certificata (PEC) alla casella indicata nell'Avviso;
 - a.2 non inviate da una casella PEC del comune sede di scuola dell'infanzia statale per cui si richiede la nuova sezione;
 - a.3 inviate antecedentemente la data di pubblicazione dell'Avviso sul BUR e successivamente alle ore 23,59 del 24.4.2018;
 - a.4 non presentata dal legale rappresentante del comune sede di scuola dell'infanzia statale per cui si richiede la nuova sezione;
 - a.5 presentate in carenza di segnalazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto autonomo cui la scuola dell'infanzia afferisce;
 - a.6 non sottoscritte digitalmente, secondo le modalità indicate al precedente punto 5, dal legale rappresentante del comune sede di scuola dell'infanzia statale che compila il modulo per cui si richiede la nuova sezione;
- b) Saranno ritenute non ammissibili le richieste di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia:

- b.1 che non risultino formate dalla documentazione indicata al punto 5 lettere a), b) e c);
- b.2 il cui modulo risulti non predisposto in formato nativo digitale ai sensi dell'art. 40 del CAD;
- b.3 il cui modulo risulti alterato;
- b.4 per cui non siano compilati i campi obbligatori del modulo ed i campi eventualmente obbligatori in conseguenza di specifica situazione;
- b.5 la cui Deliberazione di Giunta Comunale e l'eventuale documentazione obbligatoria risultino non predisposte come copia informatica in formato non modificabile ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 23bis comma 2 del CAD;
- b.6 la cui Deliberazione di Giunta Comunale indicata al punto 5 lettera b) non risulti approvata alla data di invio della richiesta;
- b.7 la cui Deliberazione di Giunta Comunale non riporti tutti i contenuti di cui al precedente punto 5 lettera b);
- b.8 la cui eventuale documentazione obbligatoria aggiuntiva indicata al punto 5 lettera c) non sia stata approvata alla data di invio della richiesta;
- b.9 che presuppongono l'attivazione di un nuovo punto di erogazione del servizio.

10. Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste con l'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione delle graduatorie delle autonomie e dei punti di erogazione autorizzati all'istituzione delle nuove sezioni.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei comuni, la Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale, approva l'elenco degli istituti autonomi e dei punti di erogazione del servizio ammissibili e non ammissibili per ognuna delle priorità di intervento indicata al precedente punto 8.

Ogni elenco riporta le richieste pervenute per ciascuna Provincia e Comune in ordine alfabetico, indicando per ognuna di esse le motivazioni della richiesta, la situazione edilizia e l'eventuale ubicazione in territori svantaggiati, in quanto montani o in situazione di alta o media marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2008, n. 1-10104, al fine di evidenziare le situazioni di svantaggio meritevoli di particolare attenzione.

Al termine dell'attività programmatica, la Regione trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito U.S.R.) gli elenchi degli istituti autonomi e dei punti di erogazione del servizio ammissibili e non ammissibili all'istituzione di nuove sezioni.

Gli elenchi hanno validità per il solo a.s 2018/19. L'inserimento negli elenchi non presuppone l'automatica attivazione delle nuove sezioni richieste, che sarà eventualmente effettuata dall'U.S.R. sulla base delle risorse umane disponibili per tale a.s., anche ai sensi degli artt. 68, 69 e 95 della L. n. 107/2015.

Le richieste inserite negli elenchi e non attivate da parte dell'U.S.R. per il Piemonte decadono automaticamente.

11. Altri contenuti dell'Avviso

Nell'Avviso saranno ulteriormente specificati, tra l'altro:

- a) le modalità di presentazione della richiesta
- b) i contenuti obbligatori e la documentazione obbligatoria della richiesta;
- c) le cause di non ricevibilità e di non ammissibilità;
- d) la fase istruttoria;
- e) l'attivazione delle sezioni autorizzate.